

CONSIGLIO REGIONALE

LEGGE REGIONALE (n. 205)

approvata dal Consiglio regionale

nella seduta pomeridiana del 23 ottobre 2007

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

INDICE

Capo I
Disposizioni generali

- Art. 1 - *(Principi generali)*
- Art. 2 - *(Ambito territoriale di applicazione)*
- Art. 3 - *(Rapporti internazionali)*
- Art. 4 - *(Collaborazione tra le identità linguistiche regionali)*

Capo II
Assetto istituzionale

- Art. 5 - *(Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena)*
- Art. 6 - *(Organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena)*
- Art. 7 - *(Organizzazioni e attività sindacali)*
- Art. 8 - *(Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena)*
- Art. 9 - *(Segreteria del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena)*
- Art. 10 - *(Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena)*

Capo III
Uso della lingua slovena

- Art. 11 - *(Rapporti tra la Regione e i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena)*
- Art. 12 - *(Nomi, cognomi e denominazioni slovene)*
- Art. 13 - *(Uso della lingua slovena da parte di soggetti privati)*

Capo IV
Azioni di settore

- Art. 14 - *(Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali)*

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

- Art. 15 - *(Valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della minoranza linguistica slovena)*
- Art. 16 - *(Iniziative per la promozione della conoscenza della lingua slovena)*
- Art. 17 - *(Interventi per il servizio radio-televisivo in lingua slovena)*

Capo V

Strumenti finanziari

- Art. 18 - *(Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena)*
- Art. 19 - *(Contributi annui statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione)*
- Art. 20 - *(Fondo regionale per lo sviluppo montano-risorse destinate a interventi per la minoranza linguistica slovena)*
- Art. 21 - *(Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena)*
- Art. 22 - *(Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale)*

Capo VI

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

- Art. 23 - *(Disposizioni transitorie)*
- Art. 24 - *(Abrogazioni)*
- Art. 25 - *(Disposizioni finanziarie)*

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

Capo I
Disposizioni generaliArt. 1
(Principi generali)

1. Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce e concorre a tutelare e valorizzare la minoranza linguistica slovena, come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano.

2. Con la presente legge la Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'applicazione, in particolare, dei principi espressi:

- a) dall'articolo 6 della Costituzione;
- b) dall'articolo 3 dello Statuto;
- c) dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- d) dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);
- e) dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata con la legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);
- f) dallo Strumento dell'Iniziativa Centro Europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il 15 novembre 1994;
- g) dai documenti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall'Italia in materia di tutela delle lingue;
- h) dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992.

3. Le disposizioni della presente legge integrano e danno attuazione alla normativa statale in materia, come recata in particolare dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), dalla legge 23

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), e dal decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), e definiscono, assieme alle norme regionali specificamente rivolte alle minoranze linguistiche friulana e germanofona, le linee fondamentali delle politiche di intervento della Regione a favore delle diversità culturali e linguistiche presenti nel proprio territorio.

Art. 2

(Ambito territoriale di applicazione)

1. Le norme della presente legge si applicano nell'intero territorio della regione, salvi i casi espressamente riferiti al territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena.
2. Il territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena comprende le aree individuate ai sensi della legge 38/2001.
3. Nel territorio di cui al comma 2 i provvedimenti della presente legge riguardano anche il resiano e le varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.

Art. 3

(Rapporti internazionali)

1. Nei rapporti istituzionali di carattere internazionale la Regione promuove e sostiene, nell'ambito delle proprie competenze, le politiche e le iniziative atte a rafforzare e valorizzare le diversità culturali e linguistiche, con particolare attenzione a quelle legate alla presenza di minoranze linguistiche sul territorio.
2. In particolare, nell'ambito dei rapporti istituzionali con la Repubblica di Slovenia, la Regione promuove e dà impulso a iniziative atte a garantire il miglioramento del livello di tutela della minoranza linguistica slovena presente nel Friuli Venezia Giulia e della comunità nazionale italiana in Slovenia e a favorire una migliore conoscenza e fruizione delle lingue minoritarie nei rispettivi territori di insediamento.
3. In accordo con le autorità della Repubblica di Slovenia, con le organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 6 e con gli organi rappresentativi della comunità nazionale italiana in Slovenia, possono essere avviate forme di collaborazione e istituiti organismi congiunti, al fine di migliorare l'integrazione delle due minoranze nella realtà culturale, sociale ed economica transfrontaliera.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

Art. 4

(Collaborazione tra le identità linguistiche regionali)

1. La Regione promuove iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza tra la minoranza linguistica slovena e la comunità di lingua italiana, tra le minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona presenti sul territorio regionale e le loro istituzioni, nonché tra le associazioni che promuovono la conoscenza e la diffusione delle lingue minoritarie.

2. La Regione sostiene la realizzazione di progetti comuni, atti alla valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche e al rafforzamento del concetto di interculturalità.

Capo II

Assetto istituzionale

Art. 5

(Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena)

1. È istituito, presso la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, l'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena nella regione, di seguito denominato Albo regionale.

2. L'Albo regionale si articola in sei sezioni, nelle quali sono inserite, rispettivamente, le seguenti categorie di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena:

a) organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 6;

b) associazioni culturali, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, operanti nel settore culturale, educativo e della ricerca, nonché le loro organizzazioni rappresentative di livello provinciale o regionale;

c) associazioni sportive, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore dello sport e delle attività ricreative;

d) organizzazioni sociali e di categoria, quali:

1) associazioni, istituti e organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, che svolgono la loro attività nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, del volontariato, dell'accoglienza e dell'assistenza ai minori, ivi comprese le attività educative e

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

di doposcuola, nonché le organizzazioni operanti nel settore della gestione e valorizzazione del territorio;

2) organizzazioni associative delle categorie economiche e organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 22 della legge 38/2001;

e) mezzi di informazione, comprendente case editrici, organizzate anche nella forma di cooperative o di società commerciali, che producono pubblicazioni periodiche e librerie e materiali audiovisivi e multimediali, anche su supporto magnetico e digitale, nonché emittenti radiofoniche e televisive;

f) enti proprietari e/o gestori di immobili destinati alle attività culturali, educative, di ricerca, sportive, ricreative, sociali, di categoria, nonché editoriali svolte dagli enti e dalle organizzazioni di cui al presente comma.

3. L'iscrizione all'Albo regionale è condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge.

4. L'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale sono disposte dall'Assessore regionale competente per materia.

5. Le modalità e i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale e per la tenuta del medesimo sono definiti con regolamento regionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8 e la Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

6. Ciascuna realtà richiedente l'iscrizione all'Albo regionale deve produrre il bilancio relativo dell'ultimo esercizio concluso.

7. Il riconoscimento del carattere di rappresentatività all'interno della minoranza slovena di organizzazioni sindacali e di categoria, ai sensi dell'articolo 22 della legge 38/2001, costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo regionale, nella sezione di cui al comma 2, lettera d).

Art. 6

(Organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena)

1. Sono organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le organizzazioni maggiormente rappresentative della minoranza stessa.

2. Possono essere riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le associazioni di secondo grado, costituite e operanti da

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

almeno cinque anni per lo svolgimento di attività di coordinamento di associazioni della minoranza linguistica slovena, con i seguenti requisiti:

a) dispongono di almeno una struttura operativa in ciascuna delle tre province di Trieste, Gorizia e Udine;

b) i loro soci sono prevalentemente o esclusivamente associazioni:

1) che risultano iscritte, in numero non inferiore a venti, nelle sezioni dell'Albo regionale di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b), c), d), e) e f); per ciascuna sezione deve risultare iscritta almeno una associazione socia;

2) delle quali almeno una con sede nella provincia di Trieste, almeno una con sede nella provincia di Gorizia e almeno una con sede nella provincia di Udine.

3. Ai fini della verifica dei requisiti indicati al comma 2, lettera b), le associazioni che appartengono a più organizzazioni di riferimento sono computate per una sola volta.

4. Il riconoscimento delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena è disposto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.

5. Le associazioni che intendono ottenere il riconoscimento di cui al comma 4 e sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 presentano istanza alla Direzione centrale competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti e del bilancio relativo all'ultimo esercizio finanziario concluso.

6. Il decreto di riconoscimento costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo regionale, nella sezione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).

7. Nella forma e con la procedura di cui al comma 4 si provvede alla revoca del riconoscimento, qualora siano venuti a mancare uno o più dei requisiti indicati al comma 2.

8. Le associazioni riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena si qualificano come enti esponenziali della minoranza stessa; quando leggi, regolamenti e atti fanno menzione delle organizzazioni più rappresentative della minoranza slovena, la menzione si intende operata alle organizzazioni di riferimento.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena un contributo a sostegno dell'attività istituzionale.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

10. L'ammontare dello stanziamento annuo a favore delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena è stabilito nella legge finanziaria regionale e fa carico ai fondi di cui all'articolo 16 della legge 38/2001.

Art. 7

(Organizzazioni e attività sindacali)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le organizzazioni rappresentative della minoranza linguistica slovena secondo le previsioni dell'articolo 22 della legge 38/2001.

Art. 8

(Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena)

1. E' istituita, presso la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, di seguito denominata Commissione consultiva.

2. La Commissione consultiva è organo di consulenza generale su tutte le questioni e le problematiche riferite alla minoranza linguistica slovena in regione. In particolare:

- a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
- b) esprime parere, con riferimento ai progetti relativi all'uso della lingua slovena, sulla proposta di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione, ai sensi del decreto legislativo 223/2002;
- c) fornisce i pareri richiesti dal Consiglio e dalla Giunta regionale, nonché dagli enti e agenzie regionali;
- d) formula autonomamente osservazioni e proposte in relazione alle finalità di cui all'articolo 1.

3. La Commissione consultiva è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura.

4. La Commissione consultiva è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente per materia, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

b) sei componenti, due per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine, designati dalle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 6;

c) tre componenti, uno per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine, eletti dall'assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 38/2001, a tal fine previamente convocata dal Presidente del Consiglio regionale;

d) un componente della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13 della legge 38/2001, delegato dalla Commissione stessa.

5. La partecipazione alla Commissione consultiva del componente di cui al comma 4, lettera d), avviene previa intesa con i competenti organi statali.

6. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 4, lettere b) e c), è nominato un componente supplente per i casi di assenza e decadenza.

7. Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8. Nei lavori della Commissione consultiva è riconosciuto l'uso della lingua slovena. L'Amministrazione regionale provvede al servizio di interpretariato e traduzione, ove necessario.

9. La Commissione consultiva subentra alla Commissione consultiva per le iniziative culturali e artistiche della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 (Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche. La Commissione nominata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 46/1991 rimane comunque in carica fino alla prima nomina della Commissione consultiva.

Art. 9

(Segreteria del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena)

1. L'Amministrazione regionale assicura il supporto organizzativo e di segreteria al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 38/2001 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 (Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38).

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

Art. 10

(Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena)

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, di raccogliere proposte per il loro adeguamento alle esigenze emerse e definire nuove linee di indirizzo, il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni e comunque non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura, la Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, quale momento di partecipazione e di confronto fra i soggetti e gli organismi coinvolti nella trattazione delle problematiche del settore.

2. Alla Conferenza sono chiamati a partecipare i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, i componenti della Commissione consultiva di cui all'articolo 8, i componenti del Comitato istituzionale paritetico e dell'assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, nonché i rappresentanti delle organizzazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 5. Sono inoltre invitati ai lavori della Conferenza il Direttore generale, nonché i dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali competenti nelle materie cui attengono gli interventi previsti dalla presente legge.

3. La Conferenza verifica altresì lo stato di attuazione dei provvedimenti a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.

4. Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno della Conferenza sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.

Capo III

Uso della lingua slovena

Art. 11

(Rapporti tra la Regione e i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena)

1. Nell'esercizio del diritto riconosciuto dall'articolo 8 della legge 38/2001, i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena possono rivolgersi all'Amministrazione regionale in lingua slovena, verbalmente o per iscritto, e hanno diritto di ottenere risposta, entro i termini previsti dalla normativa vigente, nella stessa lingua o in lingua italiana con allegato il testo in lingua slovena.

2. Al fine di garantire l'effettività del diritto di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale assicura la presenza di personale con conoscenza della lingua slovena negli uffici del Consiglio regionale, nonché nei propri uffici e in quelli degli enti da

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

essa dipendenti, e istituisce, nelle zone centrali delle città di Trieste, Gorizia e Cividale, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, appositi uffici destinati alla comunicazione istituzionale e alla gestione delle relazioni con il pubblico, anche in lingua slovena.

3. Al fine di diffondere tra il proprio personale la conoscenza della lingua slovena, l'Amministrazione regionale promuove l'organizzazione di appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale e ne favorisce la frequenza.

4. Gli uffici del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti comunicano, anche in lingua slovena, le informazioni dirette al pubblico, nonché quelle di specifico interesse per la minoranza e assicurano che le informazioni istituzionali e promozionali diffuse sul territorio regionale siano pubblicate anche sulla stampa periodica in lingua slovena.

5. I formulari e la modulistica per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge sono predisposti dagli uffici in forma bilingue, italiano e sloveno.

6. Nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, le insegne e le indicazioni esposte al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative della Regione sono corredate della traduzione in lingua slovena.

Art. 12

(Nomi, cognomi e denominazioni slovene)

1. In applicazione dell'articolo 7 della legge 38/2001, negli atti della Regione è assicurata ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena la corretta scrittura dei nomi e cognomi, compresi i segni diacritici propri dell'alfabeto sloveno.

2. Nel testo delle leggi e dei regolamenti regionali, nonché degli altri atti e documenti, soggetti a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le denominazioni slovene di province, comuni e frazioni sono riportate accanto alla denominazione in lingua italiana, in conformità al testo previsto dai rispettivi statuti provinciali e comunali, compresi i segni diacritici propri dell'alfabeto sloveno.

3. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale adegua le attrezzature tecniche e informatiche utilizzate dagli uffici della Regione.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

Art. 13

(Uso della lingua slovena da parte di soggetti privati)

1. Nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, sulle insegne esposte al pubblico e in tutte le indicazioni per il pubblico, comprese le etichette sui prodotti agricoli, artigianali e industriali, è ammesso da parte di associazioni e imprese l'uso, oltre che della lingua italiana, anche di quella slovena.

Capo IV

Azioni di settore

Art. 14

(Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 21, commi 1 e 2, della legge 38/2001, al fine di assicurare le condizioni per la miglior conoscenza e la salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, è stabilita un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica slovena nella composizione degli organi collegiali regionali consultivi competenti nelle materie relative all'assetto amministrativo, all'utilizzo del territorio, nonché agli strumenti urbanistici e di programmazione economica e sociale e loro provvedimenti attuativi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e gli enti regionali individuano, con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8, gli organi collegiali di cui risulta necessaria l'integrazione con un'adeguata rappresentanza della minoranza.

3. Alle integrazioni degli organi dell'Amministrazione regionale individuati ai sensi del comma 2 e non previsti da disposizioni di legge e di regolamento si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

4. Alle integrazioni degli organi dell'Amministrazione regionale individuati ai sensi del comma 2 e previsti dalla normativa regionale vigente si provvede con regolamento.

5. Nel caso di organi istituiti con legge regionale, il regolamento di cui al comma 4 è emanato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

regolamento sono modificate in conformità allo stesso le disposizioni legislative attinenti alla composizione degli organi collegiali dei quali è stata disposta l'integrazione.

Art. 15

(Valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della minoranza linguistica slovena)

1. L'Amministrazione regionale promuove, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di iniziative dirette alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della minoranza linguistica slovena, provvedendo in particolare, per mezzo del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia, e avvalendosi dell'apporto conoscitivo e di consulenza delle istituzioni culturali e scientifiche della minoranza stessa, alla redazione e all'aggiornamento dell'inventario dei beni del patrimonio medesimo.

Art. 16

(Iniziativa per la promozione della conoscenza della lingua slovena)

1. L'Amministrazione regionale, nel quadro delle azioni finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche nonché allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali nella regione, promuove l'apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura slovena e sostiene, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 482/1999, la realizzazione di iniziative dirette a favorire l'insegnamento della lingua slovena nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. La Regione promuove iniziative di collaborazione tra le Università del Friuli Venezia Giulia e della Repubblica di Slovenia, da attuare anche sulla base di apposite convenzioni e protocolli d'intesa, per migliorare la formazione e la specializzazione nella lingua slovena dei cittadini della minoranza stessa, in particolare nel settore dell'istruzione universitaria e postuniversitaria, nonché al fine del riconoscimento di diplomi universitari e di esami di stato che abilitano all'esercizio delle professioni.

3. Le iniziative di collaborazione per il riconoscimento di esami che abilitano all'esercizio delle professioni possono essere promosse dalla Regione anche tra soggetti diversi dalle Università.

Art. 17

(Interventi per il servizio radio-televisivo in lingua slovena)

1. Al fine di garantire la ricezione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena sull'intero territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

realizzazione e il completamento delle opere destinate all'attivazione e al potenziamento di impianti di diffusione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali di tale territorio, secondo le modalità previste dalla legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71 (Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio-televisivo nel Friuli-Venezia Giulia).

2. Al fine di favorire lo sviluppo dell'informazione e della comunicazione radio-televisiva in lingua slovena, in conformità al disposto dell'articolo 12, comma 2, della legge 482/1999, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti radiotelevisive private locali, per la realizzazione di programmi e servizi in lingua slovena.

Capo V
Strumenti finanziari

Art. 18

(Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena)

1. In attuazione dell'articolo 16 della legge 38/2001, e' istituito nel bilancio regionale il Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, cui affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 38/2001.

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti e organizzazioni della minoranza slovena, iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 5, mediante l'attuazione dei seguenti interventi:

a) sovvenzioni annue a sostegno dell'attività di enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena che realizzano, in modo stabile e continuativo, iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena;

b) sovvenzioni annue a sostegno dell'attività istituzionale, culturale, artistica, scientifica, educativa e sportiva di enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena;

c) sovvenzioni e contributi a sostegno di attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di enti e organizzazioni minori della minoranza slovena;

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

d) interventi diretti della Regione, a carattere straordinario, per iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, da realizzare mediante la stipula di apposite convenzioni con enti e organizzazioni della minoranza stessa.

3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente, fra le categorie d'intervento individuate al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8, entro il 15 ottobre dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

4. Con la medesima deliberazione di cui al comma 3, la Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8, individua gli enti e le organizzazioni riconosciuti di rilevanza primaria della minoranza slovena, destinatari degli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), e provvede all'indicazione degli importi da assegnare a ciascuno di essi. Il riconoscimento di ente e organizzazione di rilevanza primaria della minoranza slovena avviene mediante iscrizione in apposita tabella, approvata dal Consiglio regionale quale allegato alla legge finanziaria e sottoposta a revisione periodica a cadenza annuale.

5. Con apposite disposizioni regolamentari la Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8, approva i criteri per il riconoscimento degli enti e organizzazioni di rilevanza primaria di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonché i criteri per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma.

6. Il termine di presentazione delle domande per l'accesso agli interventi di cui al comma 2, lettere c) e d), è fissato al 31 gennaio di ogni anno.

7. Ai fini del riconoscimento di nuovi soggetti da iscrivere nella tabella degli enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena, sono considerate le istanze presentate dai soggetti interessati entro il 30 giugno di ogni anno.

8. All'attuazione degli interventi di cui al comma 2 provvede la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace.

9. In sede di prima applicazione, ai fini dell'individuazione degli enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui al comma 2, lettere a) e b), è approvata la "tabella degli enti primari sloveni", allegata alla presente legge. Per la programmazione delle assegnazioni finanziarie spettanti a ciascun ente e organizzazione riconosciuto di rilevanza primaria, a valere sullo stanziamento previsto per l'esercizio 2008 dalla legge finanziaria, si provvede nel rispetto di un criterio di proporzionalità con gli interventi effettuati a favore dei medesimi enti e organizzazioni negli anni precedenti.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

Art. 19

(Contributi annui statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione)

1. Ai fini dell'assegnazione alla Regione dei contributi annui statali di cui all'articolo 8 della legge 38/2001, la Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8, approva entro il 15 settembre di ogni anno l'elenco dei progetti relativi all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, predisposto secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, e comunica l'entità complessiva delle risorse necessarie ai competenti organi dello Stato.

2. Con regolamento regionale, da emanare previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, sono definite, in armonia con le disposizioni procedurali recate dai provvedimenti statali attuativi dell'articolo 8 della legge 38/2001, le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti di cui al comma 1 e per la concessione dei relativi finanziamenti.

Art. 20

(Fondo regionale per lo sviluppo montano-risorse destinate a interventi per la minoranza linguistica slovena)

1. Il contributo annuo disposto dallo Stato per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001 affluisce al Fondo regionale per lo sviluppo montano ed è destinato alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, per il finanziamento di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunità medesime e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Per le finalità e nei territori di cui al comma 1, le comunità montane ivi indicate possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive, nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e dalle specifiche leggi statali e regionali.

3. Alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 si provvede, tenuto conto delle caratteristiche e degli obiettivi degli interventi proposti, in relazione alle esigenze della minoranza linguistica slovena presente nei territori considerati e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

Art. 21

(Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena)

1. E' istituito nel bilancio regionale il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena.

2. Sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate, mediante la concessione di contributi, da assegnare sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8, le seguenti iniziative e attività:

a) costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali della minoranza linguistica slovena, compresi gli immobili di cui all'articolo 19 della legge 38/2001;

b) attività e iniziative integrative per la promozione dell'apprendimento della lingua slovena nelle scuole pubbliche, comprese le iniziative di interscambio giovanile e di personale docente realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica di Slovenia;

c) iniziative a sostegno dell'insegnamento bilingue italiano e sloveno nella provincia di Udine, anche al fine del completamento del ciclo dell'istruzione obbligatoria per gli alunni provenienti dalle scuole indicate all'articolo 12, comma 5, della legge 38/2001;

d) progetti innovativi, anche legati a più ampie iniziative di carattere internazionale, con particolare attenzione alle problematiche del mondo giovanile;

e) iniziative progettuali di collaborazione interculturale per le finalità di cui all'articolo 4;

f) altre iniziative di carattere culturale e sociale, da realizzare nel territorio regionale, che per oggetto e contenuti specifici non rientrano nella tipologia di iniziative e attività ammissibili ai contributi di cui agli articoli 18, 19 e 20.

3. I contributi di cui al comma 2 possono essere concessi ai seguenti soggetti:

a) per le iniziative di cui al comma 2, lettera a), ai proprietari, gestori e affittuari degli immobili adibiti alle attività ivi previste, svolte da uno o più degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 5;

b) per le attività e iniziative di cui al comma 2, lettera b), alle istituzioni scolastiche pubbliche aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica del Friuli Venezia Giulia (ANSAS) e alle associazioni operanti nel settore dell'istruzione, iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 5;

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

c) per le attività e iniziative di cui al comma 2, lettere d), e), f), agli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 5, nonché alle associazioni attive nei settori della tutela delle minoranze, della promozione delle diversità linguistiche e culturali, della solidarietà e della collaborazione interculturale, aventi sede nel territorio regionale.

4. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati sulla base di criteri e indirizzi definiti sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.

Art. 22

(Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale)

1. Per la promozione delle attività e iniziative realizzate in favore del resiano possono essere finanziati programmi di intervento presentati dal Comune di Resia.

2. Per la promozione delle attività e iniziative realizzate in favore delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale possono essere finanziati programmi di intervento presentati in forma associata dai Comuni dei medesimi territori.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi diretti al finanziamento dei programmi di intervento di cui ai commi 1 e 2.

Capo VI

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Art. 23

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'emanazione del regolamento per la disciplina dell'Albo regionale di cui all'articolo 5, possono accedere ai finanziamenti di cui alla presente legge gli enti e le organizzazioni che negli ultimi tre anni hanno beneficiato almeno una volta dei finanziamenti regionali previsti dall'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), ottemperando a tutti gli obblighi di legge. Nella relativa domanda, da presentarsi alla Direzione centrale competente, è indicata la sezione dell'Albo regionale di pertinenza.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

2. In sede di prima applicazione e nelle more del procedimento previsto dall'articolo 6, sono riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le seguenti organizzazioni:

- a) Slovenska kulturno-gospodarska zveza - Unione culturale economica slovena;
- b) Svet slovenskih organizacij - Confederazione delle organizzazioni slovene.

3. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'articolo 18, comma 5, rimangono in vigore, in quanto compatibili con le norme della presente legge, i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 23/2001.

Art. 24
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
- a) l'articolo 8 della legge regionale 46/1991;
 - b) il comma 2 dell'articolo 208 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativo dell'articolo 8 della legge regionale 46/1991);
 - c) il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (modificativo dell'articolo 8 della legge regionale 46/1991);
 - d) l'articolo 5 della legge regionale 23/2001;
 - e) il comma 76 dell'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (modificativo dell'articolo 5 della legge regionale 23/2001);
 - f) l'articolo 48 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (modificativo dell'articolo 5 della legge regionale 23/2001);
 - g) i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (modificativi dell'articolo 5 della legge regionale 23/2001);
 - h) i commi 112, 113 e 114 dell'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (modificativi dell'articolo 5 della legge regionale 23/2001);
 - i) il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (modificativo dell'articolo 5 della legge regionale 23/2001);

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

j) la legge regionale 5 novembre 2003, n. 16 (Disposizioni riguardanti la Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena);

k) il comma 32 dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

2. Le abrogazioni disposte dal comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), decorrono dall'1 gennaio 2008.

Art. 25

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.260.1.3018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5568 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 6.2.270.1.52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 399 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 3, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati: UPB 52.2.280.1.664 / capitolo 156, UPB 52.2.280.1.3016 / capitolo 20, UPB 52.2.280.2.666 / capitoli 180 e 182.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 1, fanno carico, a decorrere dall'anno 2008, all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Fondo per il sostegno delle attività degli enti ed organizzazioni della minoranza slovena - fondi statali>>.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

riferimento al capitolo 5590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Sovvenzioni annue a sostegno dell'attività di enti ed organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena che realizzano, in modo stabile e continuativo, iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena - fondi statali>>.

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5591 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole <<degli enti, istituzioni e organismi di interesse primario della minoranza slovena>> sono sostituite con le parole <<degli enti ed organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena - fondi statali>>.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5592 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole <<delle istituzioni ed associazioni>> sono sostituite con le parole <<di enti ed organizzazioni>> e infine sono aggiunte le parole <<- fondi statali>>.

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), fanno carico, a decorrere dall'anno 2008, all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5593 (1.1.162.2.06.06) che per l'anno 2008 è istituito "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 – Servizio n. 193 – Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, con la denominazione <<Convenzioni con enti ed organizzazioni della minoranza slovena per la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza>>.

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 20 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.330.2.1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Fondo regionale per lo sviluppo montano destinato alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per il finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni della Provincia di Udine compresi nelle comunità medesime e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena - fondi statali>>.

11. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 21, comma 2, lettera a), nell'unità previsionale di base 8.4.300.2.316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

bilancio per l'anno 2007 è istituito "per memoria" il capitolo 5585 (2.1.242.3.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 193 - Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, con la denominazione <<Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena - di parte capitale>>.

12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 1, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 21, comma 2, lettere b), c) d), e), f), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena - di parte corrente>>.

13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 22 fanno carico, a decorrere dall'anno 2008, all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5594 (1.1.162.2.06.06) che per l'anno 2008 è istituito "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 – Servizio n. 193 – Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, con la denominazione <<Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale>>.

14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 23 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 5571 e 5575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

TABELLA DEGLI ENTI PRIMARI SLOVENI

(Articolo 18, comma 9)

Enti organizzatori di iniziative informative ed editoriali - articolo 18, comma 2, lettera a)

- 1) Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste
- 2) Società cooperativa a.r.l. Goriška Mohorjeva di Gorizia
- 3) Società cooperativa a.r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (UD)
- 4) Società cooperativa a.r.l. Mladika di Trieste
- 5) Società cooperativa a.r.l. Most di Cividale del Friuli (UD)
- 6) Editoriale Stampa Triestina s.r.l. di Trieste

Enti gestori di attività istituzionali, culturali, artistiche, scientifiche, educative e sportive di interesse primario – articolo 18, comma 2, lettera b)

- 1) Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste
- 2) Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališče (SSG) di Trieste
- 3) Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) - di Trieste
- 4) Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste
- 5) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia
- 6) Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) di Gorizia
- 7) Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta di Trieste
- 8) Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) di Gorizia
- 9) Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) di Trieste
- 10) Associazione "Kulturni dom Gorica" di Gorizia
- 11) Associazione culturale "Kulturni center Lojze Bratuž" di Gorizia
- 12) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" di Trieste
- 13) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia
- 14) Associazione Združenje Kinoateljje di Gorizia

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 6 della Costituzione è il seguente:

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

- Il testo dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è il seguente:

Art. 3

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è il seguente:

Art. 22

(Organizzazioni e attività sindacali)

1. Alle organizzazioni sindacali e di categoria che svolgono la loro attività prevalentemente in lingua slovena, le quali, per la loro consistenza e diffusione sui territori di cui all'articolo 4, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza, sono estesi, sentito il Comitato, in ordine all'esercizio delle attività sindacali in genere ed al diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti operanti nei settori di interesse, i diritti riconosciuti dalla legge alle associazioni e alle organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 16 della legge 38/2001 è il seguente:

Art. 16

(Istituzioni e attività della minoranza slovena)

1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena. A tale fine, la regione consulta le istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena. Per le finalità di cui al presente comma, è data priorità al funzionamento della stampa in lingua slovena. Per le finalità di cui al presente comma lo Stato assegna ogni anno propri contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Al fondo di cui al comma 1 è destinata per l'anno 2001 la somma di lire 5.000 milioni e per l'anno 2002 la somma di lire 10.000 milioni. Per gli anni successivi, l'ammontare del fondo di cui al comma 1 è determinato annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

Nota all'articolo 7

- Per il testo dell'articolo 22 della legge 38/2001, vedi nota all'articolo 5.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 3 della legge 38/2001 è il seguente:

Art. 3

(Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato «Comitato», composto da venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.

2. Fanno parte del Comitato:

a) quattro membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua slovena;

b) sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza;

c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1; l'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.

3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste.

4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato è riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

- Il testo dell'articolo 13 della legge 38/2001 è il seguente:

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

Art. 13

(Organi per l'amministrazione scolastica)

1. Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia è istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena.

2. Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 è richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.

3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena è istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma 1. La composizione della Commissione, le modalità di nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della presente legge.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 31/1996, è il seguente:

Art. 8

1. Per assicurare le consultazioni delle istituzioni della minoranza slovena, in attuazione del comma 1 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è istituita una Commissione denominata << Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena >>, di seguito denominata Commissione, con il compito di esprimere il proprio parere in merito ai criteri di priorità nella concessione dei contributi previsti dalla presente legge e di svolgere funzioni consultive e propositive fornendo indicazioni sugli indirizzi generali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali, artistiche ed educative della minoranza slovena. La Commissione formula inoltre proposte e giudizi sui problemi generali e particolari che le vengono sottoposti in relazione agli scopi della presente legge e sui quali, di propria iniziativa, ritenga di dover richiamare l'attenzione.

2. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale all'istruzione ed alla cultura o da un suo delegato, ed è composta da otto membri, nominati dalla Giunta regionale, di

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

cui quattro su designazione delle più rappresentative associazioni culturali o unioni di organizzazioni e circoli promotori di iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena.

3. La Commissione dura in carica tre anni. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le norme relative al funzionamento della Commissione regionale per la cultura.

4. Nella formulazione delle indicazioni concernenti gli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 6, la Commissione dà priorità alle esigenze degli enti e delle istituzioni già operanti.

5. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, il parere della Commissione sostituisce quello della Commissione regionale per la cultura quando questo sia previsto.

5 bis. Il parere della Commissione sostituisce altresì, per le istituzioni di cui al comma 1, quello previsto all'articolo 19, terzo comma, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.

6. Si prescinde dal parere della Commissione nei casi in cui la presente legge individua direttamente l'ente beneficiario.

7. Per le domande presentate per l'anno 1991 si prescinde dal parere della Commissione.

Nota all'articolo 9

- Per il testo dell'articolo 3 della legge 38/2001, vedi nota all'articolo 8.

Nota all'articolo 10

- Per il testo dell'articolo 3 della legge 38/2001, vedi nota all'articolo 8.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 8 della legge 38/2001 è il seguente:

Art. 8

(Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione)

1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza slovena presente nel territorio di cui all'articolo 1 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nel territorio di cui all'articolo 1 e competenza nei comuni di cui all'articolo 4, secondo le modalità previste dal comma 4 del presente articolo. È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.

2. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, salvo che per i procedimenti amministrativi, per le Forze armate limitatamente agli uffici di distretto, avviati a richiesta di cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale. Restano comunque esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal personale delle Forze armate e di polizia nei rapporti interni con l'amministrazione di appartenenza.

3. Nei comuni di cui all'articolo 4 gli atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana. L'uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.

4. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano, nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, le necessarie misure, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo. Nelle zone centrali delle città di Trieste e Gorizia e nella città di Cividale del Friuli, invece, le singole amministrazioni interessate istituiscono, anche in forma consorziata, un ufficio rivolto ai cittadini ancorché residenti in territori non previsti dall'articolo 4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per i concessionari di servizi di pubblico interesse sono disciplinate mediante specifiche convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo, dagli enti pubblici interessati di intesa con il Comitato.

6. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.

7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo.

8. Per il progressivo conseguimento delle finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 5.805 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

9. La regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali di cui all'articolo 4 ed altri soggetti pubblici possono contribuire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli interventi necessari per l'attuazione del presente articolo, sentito a tale fine il Comitato.

10. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentito il Comitato, sono determinati i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 8 tra i soggetti interessati.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 7 della legge 38/2001 è il seguente:

Art. 7

(Nomi, cognomi, denominazioni slovene)

1. Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno il diritto di dare ai propri figli nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena in tutti gli atti pubblici.

2. Il diritto alla denominazione, agli emblemi ed alle insegne in lingua slovena spetta sia alle imprese slovene sia alle altre persone giuridiche, nonché ad istituti, enti, associazioni e fondazioni sloveni.

3. I cittadini appartenenti alla minoranza slovena possono ottenere il cambiamento del proprio nome redatto in lingua italiana e loro imposto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome in lingua slovena o in quello, sempre in lingua slovena, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali.

4. Ciascun cittadino il cui cognome sia stato in passato modificato o comunque alterato, che non sia in grado di esperire le procedure previste dalla legge 28 marzo 1991, n. 114, può ottenere il cambiamento dell'attuale cognome nella forma e nella grafia slovena, avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

5. Il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, è abrogato.

6. I procedimenti di cambiamento del nome e del cognome previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto, anche negli atti e procedimenti successivi al cambiamento. L'esercizio del diritto di cui al comma 2 non comporta l'applicazione di oneri fiscali aggiuntivi.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 21 della legge 38/2001 è il seguente:

Art. 21

(Tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali)

1. Nei territori di cui all'articolo 4 l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione anche in caso di espropri devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali.

2. Ai fini di cui al comma 1 e d'intesa con il Comitato, negli organi consultivi competenti deve essere garantita una adeguata rappresentanza della minoranza slovena.

3. Per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena, a decorrere dall'anno 2001 lo Stato assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo annuo pari a lire 1.000 milioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 26

(Riordino di organi collegiali)

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali, con provvedimenti da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione o dell'Ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è il seguente:

Art. 4

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curricolare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.

3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.

5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 12 della legge 482/1999 è il seguente:

Art. 12

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.

3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Nota all'articolo 18

- Per il testo dell'articolo 16 della legge 38/2001, vedi nota all'articolo 6.

Note all'articolo 19

- Per il testo dell'articolo 8 della legge 38/2001, vedi nota all'articolo 11.

- Per il testo dell'articolo 3 della legge 38/2001, vedi nota all'articolo 8.

Nota all'articolo 20

- Per il testo dell'articolo 21 della legge 38/2001, vedi nota all'articolo 14.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

Note all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 19 della legge 38/2001 è il seguente:

Art. 19

(Restituzione di beni immobili)

1. La casa di cultura «Narodni dom» di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, è trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia per essere utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Via Filzi 9 a Trieste, già «Narodni dom», e nell'edificio di Corso Verdi, già «Trgovski dom», di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra regione e università degli studi di Trieste per l'edificio di Via Filzi di Trieste, e tra regione e Ministero delle finanze per l'edificio di Corso Verdi di Gorizia.

2. In caso di mancata intesa entro cinque anni, si provvede, entro i successivi sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Le modalità di uso e di gestione sono stabilite dall'amministrazione regionale sentito il Comitato.

- Il testo dell'articolo 12, comma 5, della legge 38/2001, è il seguente:

Art. 12

(Disposizioni per la provincia di Udine)

- omissis -

5. La scuola materna privata e la scuola elementare parificata con insegnamento bilingue sloveno-italiano, gestite dall'Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone in provincia di Udine, sono riconosciute come scuole statali. Alle predette scuole si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti per le corrispondenti scuole statali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di lire 1.436 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

- omissis -

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, legge regionale 17/2006, è il seguente:

Art. 5

(Finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e dello sport)

1. In attuazione dell'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è istituito nel bilancio regionale il <<Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza slovena>>, cui affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 16.

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dalle istituzioni e associazioni della minoranza slovena, di seguito denominata 'minoranza', mediante la concessione dei seguenti benefici:

a) sovvenzioni annue a sostegno dell'attività di enti, organismi e istituzioni che realizzano, in modo stabile e continuativo, iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente rilevanza e interesse per la minoranza;

b) sovvenzioni annue a sostegno dell'attività istituzionale, culturale, artistica, scientifica, educativa e sportiva degli enti, istituzioni e organismi di interesse primario della minoranza;

c) sovvenzioni e contributi a sostegno di attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali delle istituzioni ed associazioni minori della minoranza;

d) interventi diretti, a carattere straordinario, della Regione per iniziative di particolare rilevanza per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza, da realizzare mediante stipula di apposite convenzioni con istituzioni e associazioni della minoranza stessa.

3. Il fondo di cui al comma 1 è annualmente ripartito fra le categorie d'intervento individuate al comma 2 con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, sentita la Commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, entro il 15 ottobre dell'esercizio precedente a quello di riferimento. I corrispondenti importi sono iscritti in distinti capitoli appositamente istituiti nell'ambito della proposta di bilancio che la Giunta presenta al Consiglio regionale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 46/1991, si provvede inoltre all'individuazione degli enti e istituzioni riconosciuti di rilevanza primaria per la minoranza, destinatari degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e all'indicazione degli importi da assegnare a ciascuno di essi.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

5. Con apposite disposizioni regolamentari la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 46/1991, approva i criteri per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria di cui alle lettere a e b) del comma 2, nonché i criteri per la concessione dei contributi di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma. Il termine di presentazione delle domande per la concessione dei contributi previsti al comma 2 è fissato al 31 gennaio di ogni anno.

6. Le domande per la concessione dei benefici di cui al comma 2 sono presentate al Servizio autonomo per la tutela e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali.

7. In relazione all'autorizzazione di spesa disposta dallo Stato all'articolo 16, comma 2, della legge 38/2001, lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 è determinato in lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 10.000 milioni per l'anno 2002; per gli anni successivi lo stanziamento è determinato con la legge regionale finanziaria in relazione all'assegnazione disposta dallo Stato per i medesimi anni.

8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 alla funzione-obiettivo n. 17 - programma 17.4 - rubrica n. 42 - spese correnti - è istituita l'unità previsionale di base 17.4.42.1.565 <<Fondo per interventi a tutela della minoranza slovena>> con lo stanziamento complessivo di lire 15.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 10.000 milioni per l'anno 2002, riferito al capitolo 5571 (1.1.190.2.12.32) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio per le lingue regionali e minoritarie - con la denominazione <<Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza slovena>>.

9. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 al Titolo II - categoria 2.3 - è istituita l'unità previsionale di base 2.3.446 <<Assegnazioni vincolate alla tutela della minoranza slovena>> con lo stanziamento complessivo di lire 15.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 10.000 milioni per l'anno 2002, riferito al capitolo 71 (2.3.1) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio per le lingue regionali e minoritarie - con la denominazione <<Acquisizione di fondi per interventi a tutela della minoranza slovena>>.

10. Il contributo annuo disposto dallo Stato a decorrere dall'anno 2001 per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001, affluisce al Fondo regionale per lo sviluppo montano ed è destinato a favore del Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio per il finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni della Provincia di Udine compresi nei Comprensori medesimi nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena.

10 bis. Per le finalità e nei territori di cui al comma 10, i Comprensori ivi indicati possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e delle specifiche leggi statali e regionali.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

10 ter. Per le finalità e nei territori di cui al comma 10, i contributi concessi a istituzioni e associazioni della minoranza slovena ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sono concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

11. In relazione all'autorizzazione di spesa disposta dallo Stato all'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001, per le finalità previste dal comma 10, è autorizzata la spesa annua di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, con l'onere complessivo di lire 3.000 milioni relativo alle quote dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 17.4.14.2.1920 <<Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza slovena>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione-obiettivo n. 17 - programma 17.4 - rubrica n. 14 - spese d'investimento - con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, riferito al capitolo 1640 (2.1.233.5.12.33) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione <<Finanziamento del "Fondo regionale per lo sviluppo della montagna" da destinare ai programmi d'intervento delle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena>>. Le quote relative agli anni successivi fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi.

12. In relazione all'autorizzazione di spesa disposta dallo Stato all'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è iscritta l'assegnazione di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni relativo alle quote degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 2.3.900, di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione, al Titolo II - categoria 2.3. - con la denominazione <<Assegnazioni vincolate alla tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza slovena>> con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, con riferimento al capitolo 70 (2.3.1) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione <<Acquisizione di fondi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni ricompresi nelle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena>>. Le annualità relative agli anni successivi affluiscono alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi.

13. La legge regionale 46/1991 e successive modifiche e integrazioni è abrogata, a esclusione dell'articolo 8.

14. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 208 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 1994), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 208

(Interpretazione e modificazione della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46)

1. In via di interpretazione autentica i contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 sono concessi ai soggetti indicati all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 46/1991, che risultino proprietari o gestori degli immobili sede delle previste attività.

2. **ABROGATO**

- La legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, reca: "Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali".

- La legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002)".

- La legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, reca: "Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia".

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Interventi nei settori dell'istruzione e della cultura)

1. Per concorrere al finanziamento della programmazione di spettacoli del nuovo Teatro Giuseppe Verdi di Gorizia, in coordinamento con l'intervento già previsto a favore dell'Ente Manifestazioni Artistico Culturali <<Città di Gorizia>> (EMAC), ai sensi della lettera A, numero 6), della tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale, di cui all'articolo 6, comma 68, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è autorizzata la concessione al Comune di Gorizia di un contributo di 75.000 euro per l'anno 2003.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 9.6.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5357 (1.1.152.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 42 - Servizio delle attività culturali - con la denominazione <<Concorso nelle spese per la programmazione degli spettacoli del nuovo Teatro Giuseppe Verdi di Gorizia>>.

3. *ABROGATO*

4. *ABROGATO*

5. *ABROGATO*

6. *ABROGATO*

7. Gli interventi previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 23/2001, come modificato dal comma 3, fanno carico al <<Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza slovena>> iscritto sull'unità previsionale di base 9.7.46.1.565 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.

- La legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005)".

- La legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, reca: "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca".

IX LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 205)

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 205

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 28 settembre 2006;
- assegnato alla VI Commissione permanente il 28 settembre 2006, con parere della II e della V Commissione permanente;
- espresso parere favorevole, a maggioranza, dalla II e V Commissione permanente il 7 novembre 2006;
- esaminato dalla VI Commissione permanente nelle sedute del 17 gennaio 2007, 25 giugno 2007 e 11 luglio 2007 e, in quest'ultima seduta, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione, di maggioranza, della consigliera Blažina e, di minoranza, del consigliere Molinaro;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 27 settembre 2007 e dell'1 ottobre 2007, nella seduta del 17 ottobre 2007, e nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 23 ottobre 2007 e, in quest'ultima, approvato, a maggioranza, con modifiche;